



Ordinanza n. 14398/OR

del 17 MAR. 2017

## IL SINDACO

**OGGETTO:** “Servizio di raccolta e trasporto RSU, Nettezza Urbana ed Accessori del Comune di Modica”. Divieto di rimozione dei cassonetti stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e alla raccolta differenzia della carta e cartone, imballaggi in vetro e imballaggi in plastica, bidoni, cestini, contenitori RUP, e quant’altro attualmente dislocato sul territorio comunale per la raccolta dei rifiuti di proprietà della Ditta Puccia Giorgio – Modica – Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 del D.lgs n° 267/2000 – art. 191 del D. lgs. n° 152/2006

VISTA la propria Ordinanza n° 62280 del 29.11.16, che qui di seguito si riporta:

“**PREMESSO CHE** con Ordinanza Sindacale n. 1412/OR del 7 ottobre 2009 è stato disposto lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei r.s.u., nettezza urbana ed accessori del Comune di Modica mediante la ditta Puccia Giorgio di Modica, per il periodo tecnico occorrente al subentro della ditta appaltatrice del servizio di cui alle procedure di affidamento dell’ATO Ambiente Ragusa, secondo le modalità, i mezzi, le attrezzature e ogni altra dotazione previsti dal progetto del servizio di raccolta e trasporto dei r.s.u., di nettezza urbana ed accessori, approvato dal Dirigente competente con Determina n° 1614 del 14.06.2006, e dalla successiva Perizia di Variante del 17.01.2008;

**CHE** con Ordinanze Sindacali n° 1237/OR del 29.10.2013, n° 42/OR del 15.01.14, n. 805/OR del 24/06/2014, n. 02 del 02/01/2015, n. 98/OR di integrazione della succitata Ordinanza n. 02 del 02/01/2015, n. 474/OR del 29/04/2015, n. 1054/OR del 31/08/2015 è stato ordinato, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei r.s.u. e scongiurare un grave pericolo per la salute umana e la salubrità ambientale nonché evitare l’insorgere di emergenze igienico-sanitarie, nelle more di definire e concludere le procedure tecnico - amministrative necessarie per addivenire all’affidamento del servizio di che trattasi in conformità a quanto previsto all’art. 15 della Legge Regionale n. 9 del 08.04.2010 e ss.mm.ii., la proroga del servizio di raccolta e trasporto dei r.s.u. del Comune di Modica, affidato alla ditta Puccia Giorgio come da predetto provvedimento n° 1412/OR del 07.10.2009;

**CHE** con successive Ordinanze Sindacali n. 1330/OR del 30/10/2015, n. 60107 del 30/12/2015, n. 10726 del 29/02/2016, n. 15927/OR del 25/03/2016, emessa a modifica dell’ordinanza n. 10726 del 29/02/2016, n. 23150 del 28/04/2016, n. 34169 del 30/06/2016, n. 38620 del 29/07/2016, n. 42994/OR del 31/08/2016, n. 49421 del 30/09/2016 e n. 53672/OR del 19/10/2016 e n° 56140/OR è stata altresì garantita la proroga del servizio in oggetto fino al 20.11.16 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei r.s.u. mediante la ditta Puccia Giorgio di Modica con sede in Modica nella Via Modica Ragusa n° 4, nelle more di addivenire all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, considerato che, a seguito della gara per l’affidamento a ditta specializzata operante nel settore del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO del Comune di Modica” espletata presso la sede dell’Urega di Ragusa, in data 23/09/2016, sono state concluse le procedure tecnico - amministrative con

*l'aggiudicazione provvisoria alla ditta IGM Rifiuti Industriali S.r.L. di Siracusa, con determina n. 2701 del 13/10/2016 del Responsabile del XII Settore si è proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione alla succitata ditta IGM Rifiuti Industriali S.r.L. di Siracusa e che è stata avviata la verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria;*

*CHE, pertanto, nelle more di concludere le procedure amministrative necessarie per addivenire al nuovo affidamento, si è reso necessario ed essenziale procedere, con O.S. n. 60277/OR del 21.11.16, a una ulteriore proroga fino al 30.11.16, al fine di non interrompere il servizio e di evitare ulteriori complicanze con possibili gravi ripercussioni sul territorio;*

*CHE, essendo prossima la firma del contratto con la suddetta Ditta IGM Rifiuti Industriali S.r.L. di Siracusa, questa Amministrazione ritiene inopportuno procedere ad ulteriori proroghe del servizio in questione tramite la ditta Puccia Giorgio anche nella considerazione di quanto stabilito nell'ordinanza n° 5/Rif. del 07.06.2016 emanata dal Presidente della Regione Siciliana, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., con la quale, fra l'altro, viene ritenuto che non possa essere utilizzato per disporre in modo automatico, sistematico e reiterato il ricorso allo strumento delle ordinanze contingibili ed urgenti per la proroga degli affidamenti dei servizi pubblici in deroga alla disciplina contenuta nel decreto n. 50/2016;*

*CHE la suddetta ditta IGM Rifiuti Industriali S.r.L. di Siracusa sta predisponendo i passaggi tecnici strettamente necessari per avviare l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ARO del Comune di Modica;*

*CHE, si rende comunque necessario, essendo in scadenza, l'O.S. n. 60277/OR del 21.11.16, nelle more della firma del contratto, espletare le attività di raccolta e trasporto dei r.s.u., nettezza urbana ed accessori del Comune di Modica;*

*CHE, nelle more di quanto sopra, con apposita ordinanza sindacale n° 61400/OR del 24.11.16 è stato disposto alla Ditta IGM Rifiuti Industriali S.r.L., di effettuare dal 01.12.2016 al 31.12.2016, le attività di raccolta e trasporto dei r.s.u., nettezza urbana ed accessori del Comune di Modica alle medesime condizioni effettuate con la Ditta Puccia Giorgio;*

*CHE, in atto, per quanto sopra e dati i tempi alquanto ristretti non è tecnicamente possibile procedere alla sostituzione dei cassonetti dislocati sul territorio comunale senza compromettere l'espletamento in continuità del servizio con grave nocimento per l'igiene pubblica, considerato che la rimozione dei cassonetti determinerebbe di certo una situazione insostenibile dal punto di vista igienico-sanitario e la creazione di discariche abusive a cielo aperto con grave disagio della popolazione;*

*CHE non è possibile provvedere in via ordinaria alla rimozione del pericolo;*

*CHE, con nota pec del 18/11/2016, la ditta IGM Rifiuti Industriali S.r.L. ha comunicato che, a seguito della impossibilità di reperire entro breve tempo le attrezzature da posizionare su strada per la raccolta dei rifiuti, la propria disponibilità ad iniziare il servizio di raccolta e trasporto dei rsu, nettezza urbana ed accessori, con decorrenza dal 01 dicembre 2016, è condizionata anche dalla disponibilità di tutte le attrezzature presenti su strada (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: cassonetti, bidoni, cestini etc.);*

*RITENUTO di fatto che è necessario, indispensabile ed urgente dover garantire, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito del territorio del Comune di Modica, mantenendo tutti i cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani (frazione indifferenziata e frazione differenziata), bidoni, cestini, contenitori RUP, e quant'altro attualmente dislocato sul territorio comunale per la raccolta dei rifiuti di proprietà della Ditta Puccia Giorgio di Modica;*

*CHE, pertanto, allo scopo di proseguire il servizio senza soluzione di continuità per le dette problematiche di sanità e igiene pubblica si rende necessario provvedere alla requisizione in uso di tutti i cassonetti adibiti sia alla raccolta indifferenziata che alla differenziata, bidoni, cestini, contenitori RUP, e quant'altro*

attualmente dislocato sul territorio comunale per la raccolta dei rifiuti di proprietà della Ditta Puccia Giorgio di Modica;

**VISTO** l'art. 50 del D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto L.vo n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 191 che così recita " (...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione di rifiuti, anche in deroga delle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (...)"

**VISTA** la L.R. n° 9 del 08.04.2010 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'O.R.E.L.

## **ORDINA**

1. E' fatto divieto alla Ditta Puccia Giorgio di rimuovere i cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani (frazione indifferenziata e frazione differenziata), bidoni, cestini, contenitori RUP, e quant'altro attualmente dislocato sul territorio della Città di Modica a decorrere dal 01 dicembre 2016 e fino a nuovo ordine;
2. L'Ufficio tecnico Comunale è incaricato di verificare in contraddittorio con la Ditta Puccia Giorgio il numero esatto dei cassonetti esistenti sul territorio e di determinare, previa valutazione degli stessi, il compenso da corrispondere alla stessa;
3. Dispone che il presente atto venga notificato, urgentemente, a mezzo PEC:
  - alla Ditta Puccia Giorgio con sede a Modica, nella Via Modica Ragusa n° 4 - pec: [pucciainpresa@cgn.legalmail.it](mailto:pucciainpresa@cgn.legalmail.it)
  - alla Ditta "IGM rifiuti industriali srl" con sede legale nel iale Montedoro n° 18 - 96100 - Siracusa - pec: [igm.rifiutiind@gruppoigm.it](mailto:igm.rifiutiind@gruppoigm.it);
4. Dispone che:
  - copia del presente atto venga trasmesso al Responsabile P.O. del XII Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana", per le consequenziali attività rimesse alle proprie competenze;
  - copia del presente atto, per opportuna conoscenza ed eventuali competenze, venga inviato a mezzo pec: al Presidente della Regione Siciliana, a S.E. il Prefetto di Ragusa, all'Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Acqua e Rifiuti - PALERMO, all'ARPA Sicilia sez. di RAGUSA, all'ASP di RAGUSA, al Commissario Straordinario dell'ATO Ragusa Ambiente in liquidazione c/o Centro Direzionale, al Presidente della S.R.R. - Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti, A.T.O. 7 Ragusa - Società Consortile per Azioni, al Comando di Polizia Municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla locale Polizia di Stato, alla Tenenza della Guardia di Finanza, al locale distaccamento dei Vigili del Fuoco;
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di gg. 60 oppure in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. IL SINDACO Ignazio Abbate", impugnata dalla Ditta Puccia con ricorso pendente R.G. n. 18/17 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione Staccata di Catania e la cui istanza cautelare di sospensione del provvedimento è stata decisa con ordinanza n. 154/2017 della Sez. IV dello stesso Tribunale;

**VISTA** l'Ordinanza N. 00154/2017 REG.PROV.CAU. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), causa n°00018/2017 REG.RIC., con la quale è stato

statuito testualmente che *“al fine di scongiurare il danno grave e irreparabile lamentato in ricorso, può essere disposta la parziale sospensione solo ed esclusivamente dell’ordinanza contingibile ed urgente di requisizione in uso di beni strumentali, in quanto priva di un termine finale di efficacia, apparendo fondata la relativa censura sollevata in ricorso”* e pertanto **“l’Amministrazione dovrà rideterminarsi attraverso la correzione dell’impugnata ordinanza o attraverso l’adozione di una nuova ordinanza emendata dal relativo vizio”**;

**VISTO** l’Atto di Diffida e Messa in Mora, prot. n° 16478 del 14.03.17, con il quale la Ditta Puccia Giorgio *“diffida il Comune di Modica ad ottemperare con immediatezza e, comunque non oltre cinque giorni dalla notifica dell’Atto, al contenuto dell’ordinanza n° 154/2017 Reg. Prov. Cau., come sopra pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. staccata di Catania, sezione quarta, con espressa avvertenza che non provvedendosi nel senso sopra indicato entro il termine assegnato l’istante tutelerà i propri diritti ed interessi in tutte le competenti sedi ordinarie e giurisdizionali, anche penali”*;

**CONSIDERATO** che, in ottemperanza all’Ordinanza n. 154/17 resa dal TAR Catania Sezione IV, il proprio provvedimento debba essere emendato con la previsione del termine finale;

**PERTANTO**, al punto 1 della propria ordinanza n. 62280 del 29.11.2016 l’espressione *“fino a nuovo ordine”* viene sostituita dalla seguente espressione **“fino al 25 maggio 2017”**

**VISTO** l’art. 50 del D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto L.vo n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 191 che così recita *“(…) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione di rifiuti, anche in deroga delle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente (...)”*;

**VISTA** la L.R. n° 9 del 08.04.2010 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l’O.R.E.L.

## **ORDINA**

1. E’ fatto divieto alla Ditta Puccia Giorgio di rimuovere i cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani (frazione indifferenziata e frazione differenziata), bidoni, cestini, contenitori RUP, e quant’altro attualmente dislocato sul territorio della Città di Modica a decorrere dal 01 dicembre 2016 e fino al 25 maggio 2017;
2. Dispone che il presente atto venga notificato, urgentemente, a mezzo PEC:
  - alla Ditta Puccia Giorgio con sede a Modica, nella Via Modica Ragusa n° 4 - pec: **pucciainpresa@cgn.legalmail.it**
  - alla Ditta “IGM rifiuti industriali srl” con sede legale nel iale Montedoro n° 18 – 96100 – Siracusa – pec: **igm.rifiutiind@gruppoigm.it**;
3. Dispone che:
  - copia del presente atto venga trasmesso al Responsabile P.O. del XII Settore “Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana”, per le consequenziali attività rimesse alle proprie competenze;
  - copia del presente atto, per opportuna conoscenza ed eventuali competenze, venga inviato a mezzo pec: al Presidente della Regione Siciliana, a S.E. il Prefetto di Ragusa, all’Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Acqua e Rifiuti - PALERMO, all’ARPA Sicilia sez. di RAGUSA, all’ASP di RAGUSA, al Commissario Straordinario dell’ATO Ragusa Ambiente in liquidazione c/o Centro Direzionale, al Presidente della S.R.R. - Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti, A.T.O. 7 Ragusa – Società Consortile per

- Azioni, al Comando di Polizia Municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla locale Polizia di Stato, alla Tenenza della Guardia di Finanza, al locale distaccamento dei Vigili del Fuoco;
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di gg. 60 oppure in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

MU

**IL SINDACO**  
**Abbate Ignazio**

